



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 128/12/CSP

**SEGNALAZIONE PRESENTATA DAL SIGNOR GIANPIETRO GHEDINA –
CANDIDATO CONSIGLIERE CON LA LISTA CIVICA “PER LA NOSTRA
CORTINA” - PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DELLA
LEGGE 28/2000, DA PARTE DEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO.**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 7 maggio 2012;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”, pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2012, S.G. n. 68;

VISTA la segnalazione del 26 aprile 2012 (ns. prot. n. 19772) presentata dal Signor Gianpietro Ghedina, candidato consigliere al Comune di Cortina d’Ampezzo con la lista civica “Per la Nostra Cortina”, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 28/2000 da parte del Comune di Cortina d’Ampezzo, asseritamente posta in essere attraverso l’invio alla cittadinanza di e-mail dalla casella di posta dell’ente e relative ad attività istituzionale dell’ente, la diffusione di manifesti relativi ad eventi, recanti il logo del Comune di Cortina, l’adozione del decreto sindacale n. 2/2012 e la pubblicazione di comunicati sui quotidiani locali;

VISTA la nota del 2 maggio 2012 (prot. n. 20691) con cui il competente Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmessogli esiti dell’attività istruttoria svolta a seguito della richiesta formualta dall’Autorità il 27 aprile 2012 (prot. n. 19946), e ha rappresentato le proprie conclusioni, formulando una proposta nel senso di ritenere sussistente la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per le seguenti attività di comunicazione tra quelle denunciate:

- comunicato del 17 aprile 2012 concernente “Recupero Ponte ex Ferrovia”, in quanto non indispensabile per l’efficace espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Cortina, così come previsto dall’art 9 della legge n. 28/2000;
- comunicato del 18 aprile 2012, concernente “Vittoria causa Savio”, in quanto la seconda parte non risulta effettuata in forma impersonale;
- comunicato del 19 aprile 2012 concernente “Franceschi su aumento tariffa acqua”, in quanto non effettuato in forma impersonale e privo del requisito dell’indispensabilità per l’efficace espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Cortina;
- comunicato del 21 aprile 2012, concemente il “Ricorso Breon srl su piano casa” poiché la seconda parte non risulta effettuata in forma impersonale;

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, le controdeduzioni presentate dal Sindaco Andrea Franceschi e le conclusioni rappresentate dal Corecom Veneto;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che le iniziative oggetto degli esposti a firma del signor Gianpietro Ghedina ricadono nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che le fattispecie oggetto di segnalazione sono riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dalla legge n. 150/00;

RITENUTO di accogliere l'eccezione sollevata dal Sindaco Franceschi in ordine alla procedibilità dell'esposto limitatamente alle sole iniziative di comunicazioni effettuate a decorrere dal 17 aprile in ossequio a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 28/00 a norma del quale le violazioni devono essere denunciate entro dieci giorni dal fatto;

RITENUTA la non conformità all'art. 9 della legge n. 28/2000 delle fattispecie di comunicazione prive dei requisiti dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente e dell'impersonalità in quanto recanti il logo del Comune e la firma del Sindaco o di altri amministratori, candidati alle prossime elezioni, individuati nella loro attuale veste istituzionale;

RAVVISATA pertanto la non conformità al dettato dell'art. 9 delle seguenti comunicazioni effettuate dal Comune di Cortina:

- e-mail del 18 aprile "Vittoria Causa Savio" in quanto, oltre alla notizia dell'esito favorevole all'amministrazione del contenzioso in atto sul piano regolatore, di interesse per la cittadinanza, viene riportato anche il parere del Sindaco e del Vice-sindaco sulla vicenda. E' assente, dunque, il requisito dell'impersonalità;
- e-mail del 19 aprile "Franceschi su aumento tariffe acqua" in quanto tale comunicazione, pur contenendo un'informazione relativa ad una questione attuale e di particolare rilievo per la collettività, non presenta il requisito dell'impersonalità perché vengono riportate tra virgolette le parole del Sindaco Franceschi, individuato in riferimento al suo ruolo istituzionale;
- e-mail del 21 aprile "Ricorso Breon srl su piano casa", in quanto, oltre alla notizia della presentazione del ricorso al Capo dello Stato in merito al piano-casa, notizia di sicuro interesse per la collettività, viene riportato anche il parere del Sindaco e del Vicesindaco sulla questione, individuati in riferimento all'attuale ruolo istituzionale. E' assente, dunque, il requisito dell'impersonalità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- locandina del convegno “La gratuità del Paesaggio. Economia dell’estetico. Responsabilità dell’estetica” in quanto la comunicazione reca il logo del Comune e non risulta che l’iniziativa fosse indifferibile ai fini dell’efficace assolvimenti delle funzioni dell’ente, come richiesto dalla norma, non valendo la giustificazione addotta dall’Amministrazione secondo cui tale convegno non riguarda la campagna elettorale.

RITENUTO di dover disattendere le conclusioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto relativamente al comunicato del 17 aprile 2012 concernente “Recupero Ponte ex Ferrovia” in quanto l’iniziativa risulta conforme al dettato dell’art. 9 della legge n. 28/00

RITENUTO che le altre fattispecie di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione siano conformi al dettato dell’art. 9 della legge n. 28/00;

RITENUTA l’applicabilità al caso di specie, limitatamente alle iniziative sopra descritte, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

al Comune di Cortina d’Ampezzo di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 delle comunicazioni indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 7 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola